

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.

PREMESSA

Il presente documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 247 (aprile 2022) che è stato aggiornato al paragrafo 3.1 per tenere conto della posizione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che, con Nota pubblicata in data 5 luglio 2023, conferma l'interpretazione secondo cui nel caso di nomina del solo revisore a quest'ultimo competerà unicamente l'attività di revisione legale e non il controllo della gestione.

Si ricorda che l'art. 2477 del Codice Civile ha subito, a più riprese, numerose modifiche riguardanti, da un lato, la riduzione delle soglie quantitative al superamento delle quali diventa obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore e, dall'altro, la decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore¹.

Si tratta di profili che non hanno impatti diretti sull'oggetto del presente documento nel quale ASSIREVI conferma gli orientamenti interpretativi in precedenza formulati in ordine alla natura dei controlli esercitati dal collegio sindacale (ovvero dal sindaco unico) o dal revisore (ovvero dalla società di revisione) nell'ambito delle S.r.l.. Tuttavia, l'aggiornamento del Documento di Ricerca n. 247 tiene conto delle novità legislative riguardanti la decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore previsto dall'art. 2477 del Codice Civile.

Si precisa, in ogni caso, che esula dal presente Documento di Ricerca la trattazione dei compiti e delle responsabilità assegnati dall'art. 14 del Codice della Crisi agli organi di controllo e ai revisori nell'ambito delle procedure di allerta.

1. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire alle Associate alcuni orientamenti interpretativi in ordine all'art. 2477 del Codice Civile, avente ad oggetto la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

L'analisi che segue è peraltro limitata a quegli aspetti che, per i loro risvolti pratici, appaiono più rilevanti al fine dello svolgimento dell'attività di revisione legale e, in

¹ Cfr. nell'ordine, il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55 (il "Decreto Sblocca Cantieri"), così come ulteriormente modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (il "Decreto Milleproroghe") e, in ultimo, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 (il "Decreto Rilancio").

particolare, in relazione al conferimento degli incarichi nelle società a responsabilità limitata.

2. L'ASSETTO DEI CONTROLLI NELLE S.R.L. A SEGUITO DELLE RECENTI RIFORME LEGISLATIVE

2.1 Va preliminarmente ricordato che il testo dell'art. 2477 del Codice Civile ha subito, a più riprese, numerose modifiche da parte del Legislatore².

All'esito di tali modifiche normative, le linee essenziali della nuova disciplina in materia di controlli societari sono risultate le seguenti:

- (i) nelle società per azioni, non è possibile, in nessun caso ed indipendentemente dalle caratteristiche della società interessata, la nomina di un sindaco unico, dovendosi necessariamente procedere, come già nel regime precedente alla promulgazione della Legge di Stabilità, alla nomina del collegio sindacale (cfr. art. 2397 del Codice Civile). Rimane inoltre fermo quanto previsto dall'art. 2409-*bis* del Codice Civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il D.Lgs. 39/2010) in materia di revisione legale dei conti;
- (ii) nelle società a responsabilità limitata la nomina, quale organo di controllo, del sindaco unico, in luogo del collegio sindacale, è sempre possibile in virtù del riformato art. 2477 del Codice Civile³;
- (iii) sempre nelle sole società a responsabilità limitata, in alternativa alla nomina dell'organo di controllo, unipersonale o collegiale, è prevista la possibilità di nominare un "revisore" (persona fisica o società di revisione)⁴.

² In particolare, come noto, la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (la "Legge di Stabilità") ha introdotto nell'ordinamento societario nazionale la figura del "sindaco unico" (cfr. art. 14, commi 13 e 14, Legge di Stabilità).

L'art. 2477 del Codice Civile ha poi subito diverse ulteriori integrazioni e variazioni, prima ad opera del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 (recante "disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile" e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 10, il quale, tra l'altro, ne ha sostituito il titolo originario con quello di "Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile") e, successivamente, per effetto del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (il "Decreto Semplificazioni", cfr. art. 35 Decreto Semplificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato in G.U. 6 aprile 2012, n. 82, S.O. n. 69).

³ Si vedano in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 2477 del Codice Civile.

⁴ Successivamente, a metà del 2014 è stato emanato dal Governo il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 116 (il "Decreto Competitività"). In particolare, l'art. 20, comma 8 del Decreto Competitività ha previsto l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2477 del Codice Civile (il quale disponeva che la "nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni"), nonché alcune modifiche di mero coordinamento ai commi terzo e sesto del medesimo articolo (L'art. 20, comma 8 del Decreto Competitività dispone inoltre che, per effetto delle modifiche dallo stesso apportate all'art. 2477 del Codice Civile, "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca"). Peraltro, le variazioni introdotte dal provvedimento in questione non hanno avuto impatti sostanziali sulle linee essenziali della disciplina appena riepilogate. Per un quadro degli interventi legislativi sull'art. 2477 del Codice Civile, cfr., tra i vari contributi, la ricostruzione operata da G. GUERRIERI, Il collegio sindacale ed il sindaco unico nella società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2018, pagg. 228 e ss.; N. ABRIANI, Commento sub art. 2477 c.c., in Commentario del Codice Civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, pagg. 641 e ss.; O. CAGNASSO, Revoca dei sindaci di S.r.l. per il venir meno dell'obbligatorietà del controllo, in Giur. it., 2015, pag. 1149; CONFINDUSTRIA, Circolare n. 19510 (Società di capitali. La disciplina dei controlli nelle Srl dopo la Legge di Stabilità e il DL Semplificazioni), 6 aprile 2012, §1.

Come anticipato, l'art. 2477 del Codice Civile è stato oggetto, con il Codice della Crisi, di ulteriori interventi, in particolare relativi alla riduzione dei limiti dimensionali previsti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle S.r.l..

Il novellato comma 2, lett. c) dell'art. 2477 del Codice Civile prevede, in effetti, che siano tenute alla nomina dell'organo di controllo o del revisore le S.r.l. che abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- (ii) ricavi di vendite e prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità⁵.

Restano viceversa invariate le lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 2477 del Codice Civile, ai sensi delle quali sono obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, rispettivamente, le S.r.l. che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi (e non più due), non è superato alcuno dei limiti previsti all'art. 2477, comma 2, lett. c), del Codice Civile.

È stato altresì previsto, all'art. 2477, comma 5, del Codice Civile, che, in caso di inerzia da parte dell'Assemblea, il Tribunale possa provvedere in via sostitutiva alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, non solo su proposta di qualsiasi interessato, ma anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese⁶.

Il Codice della Crisi in origine prevedeva che le nomine disposte dal nuovo art. 2477 del Codice Civile fossero effettuate entro il termine del 16 dicembre 2019⁷.

La Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato il suddetto termine, stabilendo che le nomine siano da effettuarsi *“entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”*⁸.

⁵ Si ricorda che le soglie originariamente previste dal Codice della Crisi erano le seguenti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro; ricavi di vendite e prestazioni pari a 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità. Dette soglie sono entrate in vigore il 16 marzo 2019 e le società interessate si sarebbero dovute adeguare nei 9 mesi successivi. Le attuali soglie introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri sono invece entrate in vigore a partire dal 18 giugno 2019, ferma la necessità di provvedere al relativo adeguamento nel medesimo termine di 9 mesi decorrente dal 16 marzo 2019, termine su cui sono ulteriormente intervenuti il Decreto Milleproroghe e il Decreto Rilancio, come chiarito nel seguito del presente Documento.

⁶ Per completezza, si segnala che alle novità normative che interessano l'art. 2477 del Codice Civile sotto il profilo della nomina dell'organo di controllo e del revisore, come riportate nel testo, si aggiunge quella legata all'estensione dell'applicabilità dell'art. 2409 del Codice Civile alle S.r.l. anche se prive di organo di controllo. Con tale modifica il Legislatore ha inteso eliminare le incertezze interpretative circa l'applicabilità della norma in questione anche alle S.r.l., attribuendo espressamente ai soci che rappresentano un decimo del capitale sociale e al Collegio Sindacale la legittimazione a tale iniziativa. È viceversa da escludersi che la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2409 Codice Civile possa competere ai revisori, ancorché la società sia priva dell'organo di controllo. Sul punto, si veda anche ASSONIME, Circolare n. 19 del 2 agosto 2019, *Le nuove regole societarie sull'emersione anticipata della crisi d'impresa e gli strumenti di allerta*, pag. 93; G. FICHERA, *Riforma crisi d'impresa: le modifiche al codice civile*, in *Quotidiano giuridico Pluris*, dicembre 2017.

⁷ Cfr. A. BUSANI, *Adeguamento degli statuti entro il 16 dicembre 2019*, in *I nuovi controlli nelle società*, in *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*, 27 marzo 2019.

⁸ Vedi articolo 8, comma 6-sexies, Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n.162.

L'art. 51-bis del Decreto Rilancio è successivamente intervenuto sulle previsioni di cui all'art. 379, terzo comma, del Codice della Crisi, precisando che le S.r.l. devono provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore, entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, qualora sussistano i requisiti indicati dal secondo comma dell'art. 2477 del Codice Civile.

Da ultimo, in sede di conversione del D.L. 118/2021 (L. 21 ottobre 2021, n.147) è stato inserito l'art. 1-bis, il quale ha ulteriormente modificato l'art. 379, comma 3, Codice della Crisi d'Impresa, prevedendo che le parole "*dei bilanci relativi all'esercizio 2021*" siano sostituite dalle parole "*dei bilanci relativi all'esercizio 2022*".

Con tale nuova norma, quindi, si posticipa di un ulteriore anno - cioè alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 - l'obbligo per le S.r.l. di nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dell'art. 2477, commi 2 e 3, Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del Codice civile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio il termine ordinario è fissato in 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Lo stesso comma dispone che "*lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società*".

In base alle nuove disposizioni le società aventi la chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre dovranno quindi provvedere al conferimento dell'incarico entro l'approvazione del bilancio 2022 e pertanto, al più tardi, entro il 30 aprile 2023 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio ex art. 2364, secondo comma, secondo periodo del Codice Civile, entro il 29 giugno 2023.

In ogni caso, trattandosi di primo incarico di revisione, è opportuno ricordare che il revisore è chiamato a considerare i criteri per l'accettazione dell'incarico ai sensi del principio ISA (Italia) 220⁹. Tenuto conto dei termini particolarmente estesi per il conferimento dell'incarico il responsabile della revisione dovrebbe valutare preliminarmente, sin dalla fase di accettazione del nuovo cliente, la disponibilità di adeguate evidenze probative necessarie per lo svolgimento delle procedure su particolari poste del bilancio come, ad esempio, le giacenze iniziali di magazzino. A questi fini, pertanto, si segnalano le linee guida specifiche del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 510 *Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura*.

Il terzo comma dell'art. 379 del Codice della Crisi, relativo alla prima applicazione delle disposizioni – come modificate dal Decreto Rilancio – è rimasto invariato anche dopo l'intervento del D.L. 118/2021 e specifica che i bilanci sulla base dei quali verificare la sussistenza dei limiti dimensionali sopra ricordati sono quelli relativi ai due esercizi precedenti al termine ultimo fissato per il conferimento dell'incarico (ad esempio, per una società il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre, gli esercizi che si siano chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022). In questo esempio, il primo bilancio da sottoporre a revisione legale sarebbe, pertanto, quello relativo all'esercizio che chiude al 31 dicembre 2023.

⁹ ISA (Italia) 220 par. A50.

2.2 Sotto il profilo applicativo, l'entrata in vigore del D.L. 118/2021 non dovrebbe generare particolari problematiche nella gestione di eventuali incarichi già assegnati entro i termini vigenti prima della modifica operata dal decreto stesso.

La proroga del termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore è intervenuta il 24 ottobre 2021 e, quindi, alcuni mesi prima che scattasse il termine ultimo per l'obbligo di nomina ai sensi del Decreto Rilancio (vale a dire con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, nell'aprile o nel giugno del 2022).

Gli eventuali incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del D.L. 118/2021 potranno, ad avviso di ASSIREVI, essere gestiti con due modalità alternative, anche in considerazione delle posizioni espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal CNDCEC in relazione alle tematiche emerse in occasione del posticipo di entrata in vigore dell'art. 379 del Codice della Crisi effettuato dal Decreto Rilancio¹⁰.

¹⁰ Come noto, all'atto dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio, ovverosia il 17 luglio 2020 l'obbligo di nomina del revisore nelle S.r.l. era già in vigore. A tale data, infatti, le S.r.l. interessate avrebbero già dovuto provvedere alla nomina secondo quanto previsto dal Decreto Milleproroghe, vale a dire al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 (e dunque entro l'aprile o, al più tardi, il giugno del 2020).

Ci si era dunque interrogati sulla sorte degli incarichi già conferiti alla luce della proroga dell'obbligo introdotta con il Decreto Rilancio.

Sul punto, si sono susseguiti diversi interventi interpretativi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE"), in un parere datato 1° ottobre 2020, ha evidenziato che la situazione *"pone due ordini di problemi di equità sostanziale: il primo sorge in ragione dell'anomala situazione di fatto che si crea in conseguenza del diverso comportamento tenuto dalle imprese, alcune delle quali, nel rispetto della norma, hanno adempiuto l'obbligo, accollandosi gli oneri relativi, a differenza di altre che, ignorando l'obbligo, non hanno proceduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, trovandosi, a posteriori, legittimate al comportamento tenuto contra legem; il secondo si origina dalla necessità di tenere in considerazione che, in un periodo particolarmente difficile per le imprese, a fronte di una medesima situazione, solo alcune di queste sono tenute al sostenimento di oneri economico gestionali, ancorché non dovuti fino alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021. Ciò posto la scrivente, in sede di prima analisi della questione e per quanto di stretta competenza, non ravvisa elementi ostativi all'applicazione, alla fattispecie descritta nel quesito, del citato art. 4, co. 1, lett. i) del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca dall'incarico di revisione legale, inter alia, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge"* (cfr. Parere MISE, in data 1 ottobre 2020, in risposta a un quesito posto dall'Alleanza Cooperative Italiane in tema di applicazione dell'art. 379 del Codice delle Crisi, reperibile sul sito <https://legacooptoscana.coop/wp-content/uploads/2020/10/14726.pdf>).

Ad avviso del MISE, quindi, le società che, sulla base della precedente normativa, hanno conferito l'incarico di revisione legale prima del 17 luglio 2020, hanno la facoltà, ove lo ritengono opportuno, di procedere a un'interruzione anticipata di detto incarico secondo le regole fissate dal D.M. 261/2012.

Successivamente, il tema è stato anche oggetto di una risposta fornita, in data 15 ottobre 2020, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") all'interrogazione parlamentare presentata dal senatore De Bertoldi. In tale occasione, il Ministero ha sostenuto che *"si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo di cui all'articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, («entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021», recita testualmente l'articolo 379), ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore"* (cfr. Risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Sottosegretario Maria Cecilia Guerra, all'interrogazione parlamentare n. 3-01842 del Senatore De Bertoldi, reperibile in http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1178126&part=doc_dc-sedetit_pi).

Dalla posizione del MEF, si può dunque dedurre che le società che hanno correttamente conferito l'incarico di revisione legale prima del 17 luglio 2020 possono non intervenire a modificare il rapporto così instaurato.

In particolare, tenuto conto delle posizioni sopra richiamate, ASSIREVI ritiene che:

- le società che hanno correttamente conferito l'incarico di revisione legale sulla base della disciplina precedente al D.L. 118/2021, possono, conformemente a quanto indicato dal MEF¹¹, regolarmente proseguire in tale incarico, così come originariamente instaurato;
- le società che, al contrario, ritengono di interrompere anticipatamente l'incarico di revisione conferito in linea con la precedente normativa, hanno la possibilità, conformemente a quanto indicato dal MISE¹² di risolvere consensualmente tale incarico ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. 39/2010 e 7 del D.M. 261/2012. In proposito, il D.M. 261/2012 prevede che *"l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione"*. Nelle circostanze in oggetto, in cui l'interruzione anticipata dell'incarico è motivata, oltre che dal mutuo consenso delle parti ai sensi dell'art. 1372 cod. civ., dal differimento del termine entro cui nominare il revisore legale operato dal D.L. 118/2021, occorre formalizzare tra amministratori e revisori l'ipotesi di interruzione anticipata affinché sia posta all'approvazione dell'assemblea dei soci. Detta assemblea si troverà dunque a prendere atto del differimento del termine di cui sopra e della concorde volontà delle parti e potrà deliberare la risoluzione dell'incarico. La società potrà successivamente procedere a conferire il nuovo incarico nel corso dell'assemblea di approvazione dei

Sul tema, per completezza, si segnala che è altresì intervenuto con un'interrogazione parlamentare in data 20 ottobre 2020, l'On. Centemero rilevando, tra l'altro, che *"ove sia intervenuta una risoluzione contrattuale ai sensi del decreto ministeriale n. 261 del 2012 nelle more della proroga, appare assolutamente ingiusto riconoscere una qualche responsabilità alle società che tempestivamente avevano adempiuto all'obbligo di nomina ma che, in vista di uno slittamento del termine, avevano optato per una revoca del rapporto. Questo d'altronde consentiva nell'immediato almeno un risparmio per quelle società diligenti che altrimenti, proprio in un preoccupante contesto economico, avrebbero dovuto far fronte ad un costo in più rispetto alle concorrenti che non si erano adeguate al prescritto obbligo entro i termini stabiliti"* (cfr. Interrogazione n. 5-04815, reperibile in <https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-04815&ramo=C&leg=18>).

Da ultimo, è opportuno segnalare che la questione è stata affrontata anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (il "CNDCEC") e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (la "FNC") nel documento *"Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi"*.

CNDCEC e FNC, da una parte, non paiono condividere l'interpretazione fatta propria dal MISE secondo la quale gli incarichi conferiti sulla base della precedente normativa potrebbero essere revocati per giusta causa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i) del Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 (il "D.M. 261/2012"). Sul punto, il CNDCEC e la FNC rilevano che *"non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all'art. 51-bis del Decreto "Rilancio" possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l'intervenuta insussistenza dell'obbligo legale della revisione"*; piuttosto, si tratterebbe *"di una disposizione recante il semplice differimento della data di scadenza con riapertura dei termini entro cui nominare il revisore legale"* (Cfr. Documento di Ricerca CNDCEC, *Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi*, 15 ottobre 2020, pagg. 19 e 20, reperibile in <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1490>).

D'altra parte, sempre con riferimento all'eventuale interruzione anticipata dell'incarico conferito ai sensi della precedente normativa, il Consiglio Nazionale non pare precludere la possibilità di una risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 261/2012, dell'incarico di revisione conferito sulla base della previgente normativa (Cfr. Documento di Ricerca CNDCEC, *cit.*, pag.-24 in cui è precisato che *"pur essendo consentito alle parti del contratto di revisione addivenire di comune accordo alla risoluzione del contratto per mutuo consenso, stante la tutela dell'interesse pubblico a cui è rivolta la revisione legale, dovrebbero essere evitate situazioni che, non sorrette da adeguate motivazioni come richiede la normativa regolamentare, celino differenti intenti"*).

¹¹ Si veda la nota precedente.

¹² Si veda la nota n. 10.

bilanci 2022 per il triennio 2023/2025 ove ne sussistano i presupposti. In alternativa, l'assemblea convocata per la risoluzione potrà anche provvedere al contestuale conferimento allo stesso revisore di un nuovo incarico in conformità alla nuova disciplina di cui all'art. 379 del Codice della Crisi per il triennio 2023/2025, con effetti sospensivamente condizionati al superamento delle soglie quantitative per la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore negli esercizi 2021 e 2022.

Inoltre, potrebbero presentarsi casi nei quali una società, in attesa della decorrenza del termine ultimo per l'entrata in vigore dell'obbligo di cui all' art. 379 del Codice della Crisi, abbia conferito un incarico di revisione ai sensi dell'art. 2477, primo comma del Codice Civile, secondo cui *“l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. [...]”*. In detta circostanza, la società, in occasione della successiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, dovrà comunque valutare la sussistenza o meno del superamento dei parametri di cui all'art. 2477, secondo comma, del Codice Civile in relazione agli esercizi 2021 e 2022 e i conseguenti effetti in termini di applicabilità dell'art. 379 del Codice della Crisi con riguardo al bilancio relativo all'esercizio 2023.

2.3 Più in dettaglio, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 118/2021, possono presentarsi le seguenti fattispecie in relazione agli incarichi di revisione:

- i. **società che avevano conferito l'incarico per il triennio 2019-2020-2021 entro il 16 dicembre 2019 come richiesto dalla previsione originaria del Codice della Crisi e che, alla luce delle interpretazioni menzionate al par. 2.2, hanno mantenuto in essere tale incarico.**

Esse si trovano dunque a completare il triennio con l'approvazione del bilancio 2021 e potrebbero seguire due diverse opzioni, sempre alla luce delle sopra richiamate posizioni interpretative.

La prima ipotesi, a completamento del triennio 2019-2020-2021, comporterebbe che le S.r.l. conferiscano incarico per il triennio 2022-2023-2024 ai sensi dell'art. 379 del Codice della Crisi, sul presupposto che la modifica normativa introdotta dal D.L. 118/2021 utilizza l'espressione *“entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022”* e consente dunque anche un conferimento antecedente al termine ultimo.

La seconda opzione è quella di attendere la data di approvazione del bilancio 2022 per conferire un nuovo incarico per il triennio 2023-2024-2025, non sottoponendo quindi a revisione i bilanci dell'esercizio 2022;

- ii. **società che avevano conferito l'incarico per il triennio 2020-2021-2022 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 in virtù dello slittamento temporale dell'obbligo operato dal Decreto Milleproroghe e che, dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio (17 luglio 2020), e il relativo slittamento del termine all'approvazione dei bilanci 2021, alla luce delle interpretazioni menzionate al par. 2.2, hanno mantenuto in essere tale incarico.**

Tali società sembrano poter proseguire nel rapporto originariamente instaurato, per le medesime ragioni già illustrate al precedente paragrafo 2.2. Tali incarichi dovranno poi essere rinnovati per il triennio 2023-2024-2025;

- iii. **società che, in pendenza dell'art. 379 del Codice della Crisi vigente dopo il Decreto Rilancio e prima dell'entrata in vigore del D.L. 118/2021, dunque con termine entro l'approvazione dei bilanci 2021, abbiano conferito un incarico per il triennio 2022-2023-2024, subordinatamente al superamento delle soglie quantitative anche nell'esercizio 2021 oltre che nel 2020 già chiuso.**

Tali società, alla luce delle interpretazioni menzionate al par. 2.2, possono mantenere l'incarico conferito o, alternativamente, interrompere anticipatamente detto incarico attraverso la risoluzione consensuale ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. 39/2010 e 7 del D.M. 261/2012. In questa seconda ipotesi la società potrà successivamente procedere a conferire il nuovo incarico nel corso dell'assemblea di approvazione dei bilanci 2022 per il triennio 2023/2025 ove ne sussistano i presupposti;

- iv. **società che non hanno ancora conferito l'incarico di revisione (perché non vi hanno mai provveduto o perché avevano risolto consensualmente gli incarichi conferiti in vigenza della precedente normativa all'atto del posticipo del termine ad opera del Decreto Rilancio).**

Tali società, conformemente alla nuova disciplina intervenuta il 24 ottobre 2021 con il D.L. 118/2021, si troveranno ad adeguare l'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2021, posticipando la nomina del revisore all'approvazione del bilancio 2022, laddove siano superate negli esercizi 2021 e 2022 le soglie quantitative dell'art. 2477 cod. civ..

2.4 Riepilogate in sintesi le principali modifiche attinenti alla nomina degli organi di controllo e le relative tempistiche di entrata in vigore, si ricorda che l'attuale art. 2477 del Codice Civile continua a prevedere, come già in passato, un'ipotesi di nomina facoltativa ed una di nomina obbligatoria dell'organo di controllo. Il testo dell'articolo in esame concede però la possibilità all'autonomia privata di optare tra la nomina di un organo di controllo (unipersonale o collegiale) o quella di un "revisore".

Al comma 1 dell'articolo 2477 del Codice Civile, che riguarda *prima facie* l'ipotesi di nomina facoltativa (ma presenta, a nostro avviso, come confermato da alcuni commentatori, una portata generale¹³, valida anche per le ipotesi di nomina obbligatoria), come già anticipato, è stabilito che l'atto costitutivo "può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore". Analogamente, per i casi di istituzione obbligatoria il comma 2 fa riferimento alla nomina "dell'organo di controllo o del revisore" (ma si veda anche il comma 5).

In altri termini, dal dato letterale dell'art. 2477 del Codice Civile emergerebbe la possibilità nelle S.r.l. di optare tra diverse possibili strutture di controllo: solo interno (nomina di un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo sulla gestione, sia la revisione legale), solo esterno (nomina di un revisore, che svolga la sola revisione legale), ovvero interno ed esterno (nomina sia dell'organo di controllo, sia del revisore).

¹³ Cfr. L. NAZZICONE, *Commento sub art. 2477 c.c.*, in *Codice delle società* diretto da L. Nazzicone, Milano, 2018, pag. 1322; F. FANTI, *Il principio di inamovibilità del collegio sindacale nel contesto della nuova autonomia normativa delle S.r.l.*, in *Le Società*, 2014, pag. 1223; I. DEMURO, *Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni*, in *Giur. comm.*, 2012, pag. 597; CONFINDUSTRIA, *op. cit.*, v. § *L'oggetto dei controlli* ove si afferma che "alcune statuizioni contenute al co. 1 hanno portata generale, cioè sono applicabili anche alle ipotesi di nomina obbligatoria, di cui ai comma successivi".

Ne deriva insomma come il Legislatore abbia anche di recente confermato che il sistema dei controlli nelle S.r.l. è improntato a principi di elevata flessibilità, senza imporre, quindi, una soluzione predefinita¹⁴.

3. ALCUNE QUESTIONI INTERPRETATIVE IN RELAZIONE ALL'ART. 2477 DEL CODICE CIVILE

3.1 La scelta del soggetto deputato ai controlli (organo di controllo o revisore) implica una differente natura del controllo in concreto esercitato dallo stesso

Già prima dell'emanazione del Codice della Crisi, la dottrina, così come gli ordini professionali e le associazioni di categoria, avevano sollevato molteplici questioni interpretative in commento alla disciplina dell'art. 2477 del Codice Civile, valide ancora oggi e ritornate di attualità¹⁵. In particolare, ci si interroga sulle conseguenze che possano derivare dalla scelta di optare per un controllo solo interno (quello dell'organo di controllo, monocratico o collegiale) ovvero solo esterno (quello del revisore) sotto il profilo della natura e del contenuto del controllo esercitato.

In proposito, appare condivisibile la tesi di chi, ritenendo che il Legislatore abbia inteso offrire all'autonomia privata la facoltà di scegliere tra organo di controllo interno o revisore (esterno) in termini di elevata elasticità¹⁶, ha sostenuto che la decisione in ordine all'una o all'altra opzione comporti non solo un mutamento del soggetto deputato al controllo, ma anche una diversa scelta circa la natura e l'oggetto dei controlli cui si intende sottoporre la società¹⁷.

Ad avviso di ASSIREVI, infatti, qualora una società a responsabilità limitata proceda alla nomina del solo revisore, a quest'ultimo competerà la sola attività di revisione legale, mentre non potrà in nessun caso ritenersi che rientri fra i suoi compiti il controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile. Diversamente, se la scelta ricadrà sull'organo di controllo, quest'ultimo svolgerà il controllo sulla gestione e, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile, nonché in assenza del revisore esterno, anche la revisione legale.

¹⁴ Cfr. G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 228; N. ABRIANI, *op. cit.*, pag. 656; CONFINDUSTRIA, *op. cit.*, v. § I *sogetti attivi dei controlli*.

¹⁵ Cfr. L. NAZZICONE, *op. cit.*, pag. 1323; N. ABRIANI, *op. cit.*, pagg. 653 e ss.; M. VERBANO, *Commento sub art. 2477, in Commentario breve al codice civile* a cura di G. Cian, Milano-Padova, 2018, pag. 3056; I. DEMURO, *op. cit.*, pagg. 597-598; C. FIENGO, *op. cit.*, pagg. 746 e ss.; G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 229 e ss.; F. FANTI, *op. cit.*, pag. 1223; CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*; ASSONIME, *Il Caso 3/2012 e Circolare n. 6 del 7 marzo 2012*; CNDCEC, *Nota interpretativa, aprile 2012*; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 124*, 3 aprile 2012; ODCEC DI MILANO, ROMA E TORINO, *I nuovi controlli nelle SRL: osservazioni critiche*, maggio 2012.

¹⁶ Cfr. ASSONIME, *Circolare 6/2012*, v. in particolare pagg. 4, 6, 7; CNDCEC, *Nota interpretativa aprile 2012*, pag. 4; CONFINDUSTRIA, *op. cit.*, v. §1, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 124*, 3 aprile 2012.

¹⁷ Cfr. L. NAZZICONE, *op. cit.*, pag. 1323; N. ABRIANI, *op. cit.*, pagg. 653 e ss.; I. DEMURO, *op. cit.*, pagg. 597-598; C. FIENGO, *op. cit.*, pagg. 746 e ss.; O. CAGNASSO, *I controlli nelle S.r.l.*, in *Giur. it.*, 2013, pag. 2442; ASSONIME, *Circolare 6/2012*, pag. 7; CNDCEC, *Nota interpretativa aprile 2012*, pagg. 4-5; CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, v. §§ I *sogetti attivi dei controlli* e *L'oggetto dei controlli*; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (cfr. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, *op. cit.*, pag. 3). *Contra*, cfr. G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 229 e ss.; F. FANTI, *op. cit.*, pag. 1223; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 124*, 3 aprile 2012 e ODCEC DI MILANO, ROMA E TORINO, *I nuovi controlli nelle SRL: osservazioni critiche*, maggio 2012.

Le ragioni di tale impostazione si ricavano, innanzitutto, da un semplice raffronto tra la normativa di riferimento dell'organo di controllo, da un lato, e quella del revisore, dall'altro.

Nel caso in cui venga nominato l'organo di controllo, anche unipersonale, trova infatti applicazione, per espressa previsione dell'art. 2477, comma 4, del Codice Civile, la disciplina del collegio sindacale nella società per azioni. Ne consegue che all'organo di controllo delle S.r.l. saranno attribuiti sia il compito di "controllo della gestione", di cui all'art. 2403 del Codice Civile¹⁸, sia, eventualmente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, quello del "controllo contabile", ossia l'attività di revisione legale del bilancio oggi disciplinata dal D.Lgs. 39/2010¹⁹.

Quando, invece, la società opti per la nomina del solo revisore, il controllo esercitabile da parte di quest'ultimo non potrà che essere quello tipicamente attribuito dal legislatore a tale soggetto fin dall'istituzione di tale figura con il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, vale a dire quello di natura contabile²⁰. La conferma di tale impostazione si ricava chiaramente dalla Direttiva 2006/43/CE con cui si è voluto individuare, per la prima volta, una disciplina unitaria e dettagliata dell'attività di revisione con l'obiettivo di renderla il più uniforme possibile all'interno dell'Unione Europea²¹. Analogo approccio è rinvenibile, come pare logico, nel decreto di recepimento in Italia della suddetta Direttiva, vale a dire il già citato D.Lgs. 39/2010 nonché nella successiva Direttiva 2014/56/UE, recepita con il D.Lgs. 135/2016, che ha integrato e modificato il D.Lgs. 39/2010.

A ulteriore sostegno appare utile altresì ricordare che nel caso di società di revisione la disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, applicata fino all'emanazione dei regolamenti attuativi del D.Lgs. 39/2010, imponeva la limitazione dell'oggetto sociale "alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende". Occorre poi osservare, in generale, che il cumulo, in capo ad un solo soggetto, delle diverse funzioni di controllo della gestione e di revisione legale è ammesso dal legislatore solamente nei termini e con i limiti stabiliti dall'art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile. Detto cumulo di funzioni si configura, pertanto, come eccezione espressa alla regola prevista dal comma 1 dello stesso art. 2409-bis del

¹⁸ Così, al riguardo, l'art. 2403 del Codice Civile (*Doveri del collegio sindacale*): "[1] Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. [...]".

¹⁹ In effetti, in proposito, può essere sottolineato come il D.Lgs. 39/2010 sia stato definito, in maniera condivisibile, il "Testo unico della revisione legale" (cfr. ASSONIME, *Circolare n. 16 del 3 maggio 2010*).

²⁰ Quest'impostazione trova consenso pressoché unanime sia tra gli operatori, sia in dottrina (quanto ai primi, v. per tutti, COMITATO REGIONALE CAMPANIA, *Massima n. 19*; ASSONIME, *Circolare 6/2012*, pag. 7, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, cfr. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, *op. cit.*, pag. 3, CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA, *Massima n.3*, luglio 2013; quanto alla dottrina, cfr. tra i molti L. NAZZICONE, *op. cit.*, pag. 1323; M. VERBANO, *op. cit.*, pag. 3056; N. ABRIANI, *op. cit.*, pagg. 653 e ss.; I. DEMURO, *op. cit.*, pagg. 597-598; C. FIENGO, *op. cit.*, pagg. 746 e ss.; O. CAGNASSO, *op. cit.*, pag. 2442; C. SOTTORIVA, *La riforma del sistema dei controlli nelle S.r.l.*, in *Soc.*, 2012, pag. 1183). Non risulta invece condivisibile la diversa posizione, minoritaria, espressa da G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 229 e ss., F. FANTI, *op. cit.*, pag. 1223, nonché dal CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, con la *Massima 124*, 3 aprile 2012, dove si sostiene che sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti sarebbero entrambe attribuibili tanto all'organo di controllo quanto al revisore.

²¹ Così come per il D.Lgs. 39/2010 (v. nota 19 che precede), anche per la Direttiva 2006/43/CE si è parlato di un approccio da "testo unico" in materia di revisione legale (cfr. M. LONATI, *I punti critici: il controllo di qualità*, in (a cura di R. D'Alessio) *Dossier Revisione Legale*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2010, pag. 75).

Codice Civile, vale a dire la necessaria attribuzione della revisione legale dei conti ad un soggetto, il revisore, esterno alla società.

In ogni caso, non sembra vi siano validi argomenti per ritenere che il Legislatore abbia inteso affermare che il revisore, quando nominato in luogo dell'organo di controllo, sia incaricato di svolgere, oltre alla revisione legale, anche il "controllo della gestione".

Innanzitutto, ad avviso di ASSIREVI, non sarebbe percorribile l'interpretazione secondo cui, essendo possibile per il soggetto incaricato dalla legge del controllo della gestione (v. art. 2403 cod. civ.) svolgere, a certe condizioni, anche la revisione legale (cfr. art. 2409-bis, comma 2, cod. civ.), allora anche per il revisore, incaricato di quest'ultima (v. art. 2409-bis, comma 1, cod. civ. e D.Lgs. 39/2010), sarebbe possibile, specularmente, svolgere il controllo della gestione. Una simile ricostruzione, in effetti, non sarebbe sostenibile in considerazione del fatto che la previsione dell'art. 2409-bis, comma 2, cod. civ. rappresenta, come sopra chiarito, un'eccezione espressa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, alla regola generale della necessaria esternalizzazione della revisione legale. Regola che, come si chiarirà nel prosieguo *sub* 3.2, trova applicazione tanto nelle S.p.A., quanto, in virtù del nuovo testo dell'art. 2477, comma 4, cod. civ., nelle S.r.l.

Anche a voler per ipotesi seguire, per un istante, l'impostazione per cui al revisore possa essere demandata, oltre che – com'è naturale – la revisione legale dei conti, anche l'attività di controllo della gestione di cui all'art. 2403 del Codice Civile, viene da chiedersi in base a quali regole il revisore potrebbe svolgere detta attività. Va sottolineato, infatti, che non potrebbe in ogni caso farsi riferimento, a tal fine, alla normativa stabilita in tema di collegio sindacale nelle S.p.A. (che disciplina appunto il controllo della gestione), dal momento che il vigente art. 2477, comma 4, del Codice Civile stabilisce che tale disciplina trova applicazione *"nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico"*. Nessun riferimento, viceversa, è effettuato dal comma in questione al revisore, a differenza di quanto avviene nei commi precedenti dell'art. 2477 cod. civ., laddove il revisore è sempre espressamente menzionato (*"nomina dell'organo di controllo o del revisore"*)²². A conferma di tale lettura, si consideri, peraltro, l'evoluzione subita dal testo dell'art. 2477, comma 4, del Codice Civile nell'*iter* intercorso tra la Legge di Stabilità e il Decreto Semplificazioni, che ne ha significativamente modificato il contenuto²³.

In secondo luogo, si consideri che l'art. 2477, comma 1, del Codice Civile, nella parte in cui dispone che l'atto costitutivo *"può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore"*, non può certo essere letto nel senso per cui l'atto costitutivo potrebbe determinare discrezionalmente competenze e poteri non solo dell'organo di controllo, ma anche, quando nominato, del revisore (stabilendo, ad esempio, che quest'ultimo svolga il "controllo della gestione").

²² Sul punto, si segnalano altresì CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (cfr. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, *op. cit.*, pag. 3) e C. CERADINI, *Riforma del Sistema di Controllo delle Società di Capitali*, in *Cont. & bil.*, 2012, n. 11, pag. 72.

²³ Sul punto, cfr. la ricostruzione offerta da F. FANTI, *op. cit.*, pagg. 1221 e ss.; I. DEMURO, *op. cit.*, pagg. 590 e ss.; C. CERADINI, *op. cit.*, pag. 72, e, in particolare, il paragrafo intitolato *"Alternatività sindaco/revisore"*.

Il passaggio dell'art. 2477, comma 1, del Codice Civile appena richiamato, infatti, è chiaramente riferibile al solo organo di controllo (sindaco o collegio sindacale). La specificazione secondo cui tra le competenze e i poteri attribuibili dallo statuto sarebbe ricompresa l'attività di revisione (*"ivi compresa l'attività di revisione legale dei conti"*), d'altro canto, non avrebbe senso se riferita al revisore, in quanto si tratta di un'attività che il soggetto incaricato della revisione svolge, per così dire, per sua stessa natura²⁴.

Come ben rappresentato anche da uno dei primi commenti al Decreto Semplificazioni²⁵, l'inciso contenuto al comma 1, *"ivi compresa l'attività di revisione legale dei conti"*, presenta anche una ulteriore e significativa conseguenza interpretativa. Esso, infatti, letto congiuntamente con il comma 4, induce a concludere che, al di fuori dei casi di controllo facoltativo, nelle S.r.l. la revisione legale costituisce una tipologia di controllo minimo obbligatorio.

In effetti, come anticipato al paragrafo 2.3, il comma 1 dell'art. 2477 del Codice Civile sembra avere portata generale e non riferirsi alla sola casistica della nomina facoltativa. A supporto di tale tesi, basti considerare che l'introduzione della figura del sindaco unico, fulcro della precedente riforma della norma in commento, è menzionata esclusivamente in tale sede, pur essendo pacifico che interessi anche i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

Ciò premesso, con l'inserimento dell'inciso *"ivi compresa l'attività di revisione legale dei conti"* il Legislatore avrebbe inteso chiarire che tale tipologia di controllo deve, in ogni caso, essere attribuita ad un soggetto, organo di controllo o revisore, da individuarsi da parte della società, non essendo ragionevole ritenere che il fine perseguito dal Legislatore sia stato solamente quello di indicare la possibilità di affidare all'organo di controllo anche l'attività di revisione. Per contro, una diversa lettura dell'art. 2477 del Codice Civile che porti a ritenere possibile, nei casi di istituzione obbligatoria, optare per la nomina del solo organo di controllo (in composizione monocratica o collegiale), incaricato unicamente del controllo sulla gestione, non risulterebbe a nostro avviso neppure pienamente conforme con l'assetto comunitario previsto, in passato, dalla IV e dalla VII Direttiva e oggi, dalla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013²⁶.

Ad ulteriore conferma dell'interpretazione secondo cui nel caso di nomina del solo revisore a quest'ultimo competerà unicamente l'attività di revisione legale e non il controllo della gestione, è possibile richiamare la Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) pubblicata in data 5 luglio 2023. La Nota del MIMIT specifica

²⁴ Cfr. CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, v. § *L'oggetto dei controlli*.

²⁵ Cfr. CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, v. § *L'oggetto dei controlli*.

²⁶ Cfr. G. VERNA, *Sindaco Unico o revisore: semplificazione o irragionevolezza?* in *Soc.*, 2012, pag. 551 ove si sottolinea che *"la materia è regolata dalle leggi comunitarie che il legislatore nazionale ha introdotto ed è tenuto ad introdurre nel nostro ordinamento"* e che *"tutte e tre i tipi di società di capitale, quindi anche le S.r.l. (art. 1 IV direttiva), devono sottoporre i conti annuali a revisione contabile affidata a revisori indipendenti, espressamente qualificati dai rispettivi ordinamenti nazionali (art. 51, comma 1); le società di capitali di minori dimensioni, che non superano due dei tre noti parametri comunitari (recepiti nell'art. 2435 bis c.c.) possono essere esentate dalla revisione legale (art. 51, comma 2)";* P. BENAZZO, *I controlli interni nella S.r.l. dal 1942 al 2012*, in *RDS*, 2013, pagg. 38 e ss. Le condivisibili considerazioni di G. Verna appaiono essere ancora attuali anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova direttiva contabile, n. 2013/34/UE (cfr. in tal senso, parrebbe, anche N. DE LUCA, *Noterelle su controllo e revisione nelle S.r.l. minori*, in *Riv. dott. comm.*, 2014, nota 1). Quest'ultima Direttiva, infatti, pone l'obbligo della revisione legale per tutte le imprese che superano soglie sostanzialmente analoghe a quelle che erano già previste dalla IV Direttiva.

che le “attività professionali” del revisore e del sindaco “hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”. Il MIMIT conclude quindi che “il legislatore, disponendo per le srl in merito alla nomina del sindaco e alla revisione legale dei conti con l’articolo 2477 c.c., ha ritenuto equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore disponendo che la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata l’ottemperanza dell’obbligo in argomento”²⁷.

3.2 La necessaria esternalizzazione della revisione legale dei conti, in caso di nomina obbligatoria dell’organo di controllo, ove tale attività non sia espressamente attribuita a quest’ultimo dall’atto costitutivo

Le condizioni stabilite dall’art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile affinché possa realizzarsi il cumulo delle funzioni di controllo della gestione e di revisione legale in capo al collegio sindacale sono, come noto, (i) che la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e (ii) che l’internalizzazione della revisione legale sia prevista dall’atto costitutivo²⁸.

Dal momento che, in virtù del rinvio alla disciplina delle S.p.A. effettuata dall’art. 2477, comma 4, del Codice Civile, la regola dell’art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile trova piena applicazione alle S.r.l., l’affidamento all’organo di controllo interno della revisione legale dei conti potrà avvenire, oltre che in assenza dell’obbligo di consolidamento²⁹, solo in presenza di un’apposita clausola dello statuto che disponga in tal senso³⁰. In mancanza di una tale clausola, ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, cod. civ., applicabile *in toto* alle S.r.l. tenute alla revisione legale, quest’ultima dovrà necessariamente essere affidata ad un soggetto esterno, revisore persona fisica o società di revisione.

Appare d’altronde evidente, più in generale, come il Legislatore abbia voluto esprimere una preferenza per l’esternalizzazione della revisione legale, così come nella S.p.A., anche nella S.r.l.. Peraltro, in proposito, può essere osservato come la possibilità di *non* esternalizzare la revisione legale dei conti, procedendo alla sua attribuzione ad un organo della società, ossia ad un soggetto *interno* alla stessa, sia pressoché un *unicum* nel contesto europeo, atteso che né la Direttiva 2006/43/CE, né la Direttiva 2014/56/UE prevedono una simile opzione.

²⁷ La Nota del MIMIT del 5 luglio 2023 ha preso posizione sul tema trattando il profilo dei controlli nelle cooperative in forma di S.r.l. In effetti, i limiti dimensionali dell’art. 2477 del Codice Civile sono richiamati anche dall’art. 2543 del Codice Civile in tema di nomina dell’organo di controllo nelle società cooperative. Più precisamente, l’art. 2543 del Codice Civile prevede che la nomina dell’organo di controllo nelle cooperative è obbligatoria qualora la società abbia emesso strumenti finanziari partecipativi o ricorrano i presupposti previsti dall’art. 2477 del Codice Civile.

²⁸ A ciò occorre aggiungere che, in base agli artt. 16, comma 2 e 19-bis, comma 2 del D.Lgs. 39/2010, sono altresì obbligate ad affidare la revisione legale dei conti ad un soggetto esterno tutte le società che siano qualificabili come enti di interesse pubblico (EIP) o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI) nonché le società controllate da EIP o ESRI, le società che controllano EIP o ESRI e le società sottoposte a comune controllo con EIP o ESRI.

²⁹ Anche alla luce degli orientamenti interpretativi emersi sul tema, può ritenersi ormai pacifica anche nelle S.r.l. l’obbligatoria attribuzione ad un soggetto esterno della revisione legale dei bilanci quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (cfr. CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, § *L’oggetto dei controlli*; ASSONIME, *Circolare 6/2012*, pag. 12; G. INSAUDO, *A proposito di sindaco unico*, in www.datevkoinos.it, 2012, pag. 28).

³⁰ Sul tema, si veda anche CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012*, § *L’oggetto dei controlli*. In dottrina, cfr. M. VERBANO, *op. cit.*, pag. 3056; C. FIENGO, *op. cit.*, pag. 746; O. CAGNASSO, *op. cit.*, pag. 2442.

3.3 Il generico richiamo al “revisore” dev’essere inteso come riferito sia al revisore legale persona fisica, sia alla società di revisione

Un’ulteriore questione interpretativa merita qualche rapido cenno. Ci si è chiesti se l’art. 2477 del Codice Civile con l’espressione “revisore” intenda fare riferimento al solo revisore legale persona fisica ovvero anche alle società di revisione. ASSIREVI ritiene che l’interpretazione estensiva, che ha finora incontrato consenso unanime, secondo cui la società può indifferentemente procedere alla nomina del revisore persona fisica o della società di revisione, sia quella corretta. Si consideri, in proposito, come, sin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, (i) sia previsto un unico registro dei revisori, in cui possono essere iscritti tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche (cfr. art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 39/2010) e (ii) revisori legali e società di revisione possano entrambi svolgere la revisione legale dei bilanci in relazione a qualsiasi tipologia di società, anche se EIP, ivi incluse le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, o ESRI senza più alcun tipo di preclusione. In tal senso, appare evidente come il generico riferimento al “revisore” non abbia ragione di essere letto come limitato al solo revisore legale persona fisica³¹.

3.4 La proposta motivata di conferimento dell’incarico di revisione spetta, in assenza dell’organo di controllo, al Consiglio di Amministrazione

Un ultimo punto da considerare riguarda il procedimento di conferimento dell’incarico quando nelle S.r.l. si opti per il solo affidamento ad un soggetto esterno della revisione legale e non sia presente l’organo di controllo. In tal caso ci si chiede quale soggetto sarebbe incaricato di sottoporre all’assemblea la proposta motivata relativa all’incarico di *audit* che, normalmente, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 39/2010, compete all’organo di controllo.

Si ritiene condivisibile la posizione secondo cui il procedimento previsto dal D.Lgs. 39/2010 richiede, in questa circostanza, un adattamento. In questo senso il soggetto deputato a formulare la proposta all’assemblea, in assenza dell’organo di controllo monocratico o collegiale, non può che essere il Consiglio di Amministrazione³².

3.5 Considerazioni finali

Per tutte le considerazioni svolte in precedenza, si conferma che ASSIREVI ritiene non condivisibile la posizione³³ secondo cui sarebbe coerente col dato normativo una clausola statutaria che preveda l’attribuzione al revisore sia dell’attività di revisione legale, sia del controllo della gestione. In ogni caso, infatti, è possibile concludere che il revisore, come ampiamente già ribadito, non può che essere incaricato della sola revisione legale dei conti.

³¹ Cfr. CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012, § I soggetti attivi dei controlli*; CNDCEC, *Nota interpretativa aprile 2012*, pag. 9; A. BUSANI, in *Massimario delle operazioni societarie*, Milano, 2016, pag. 2002.

³² Cfr. M. MEOLI, *Il collegio sindacale e il sindaco unico nelle srl*, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di A. Aquilina, D. Boggiali, L. De Angelis, F. Landuzzi, M. Meoli, G. Mondarini, A. Monteverde, L. Renna, R. Vitale, Torino, 2016, pag. 628; CONFINDUSTRIA, *Circolare 19510 6 aprile 2012, § I soggetti attivi dei controlli*; ASSONIME, *Circolare 6/2012*, pagg. 12 e 13; A. BUSANI, *Massimario*, cit. pag. 2003; Id., *Adeguamento degli statuti*, cit., pag. 6; COMITATO REGIONALE CAMPANIA, *Massima n. 19*.

³³ Cfr. G. GUERRIERI, *op. cit.*, pag. 229 e ss., F. FANTI, *op. cit.*, pag. 1223; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima 124*, 3 aprile 2012, pag. 7 della Motivazione.

Più in generale, alla luce delle problematiche interpretative evidenziate, nonché dell'ampia flessibilità riconosciuta alle S.r.l. dall'art. 2477 del Codice Civile, all'atto della formulazione delle proposte di incarico di revisione relative ad S.r.l. occorrerà preliminarmente tenere in considerazione quanto previsto di volta in volta dagli statuti in tema di controlli.

In ogni caso, resta fermo, ad avviso di ASSIREVI, che nel nuovo sistema dei controlli delle S.r.l., nei casi di nomina obbligatoria, la funzione di revisione legale è comunque sempre prevista, indipendentemente dall'assetto prescelto dalla società.³⁴

Conseguentemente, le alternative che potranno presentarsi nei casi di nomina obbligatoria sono:

- (i) l'affidamento della sola revisione legale al revisore (persona fisica o società di revisione);
- (ii) l'affidamento all'organo di controllo in composizione monocratica o collegiale sia del controllo della gestione sia della revisione legale, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2409-bis del Codice Civile;
- (iii) l'affidamento della revisione legale al revisore (persona fisica o società di revisione) e del controllo della gestione all'organo di controllo in composizione monocratica o collegiale.

Novembre 2023

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

³⁴ Tale conclusione emerge anche da CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (cfr. A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, *op. cit.*, pag. 3) secondo cui i soci "possono scegliere un sistema di controlli non solo soggettivamente ma anche qualitativamente diverso: optando per l'organo di controllo, monocratico o collegiale, a questi spetteranno al contempo, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore, entrambe le funzioni; optando per il revisore (o la società di revisione) il controllo riguarderà soltanto i bilanci, e non anche la gestione". Vedi anche C. SOTTORIVA, *op. cit.*, pag. 1183.